

- 1°) ha stabilito di sostituire al Comune di Frascati - impossibilitato a provvedervi - nell'attuazione del piano di ricostruzione di quell'abitato anticipando la relativa spesa, salvo recupero verso il Comune stesso in trenta rate annuali costanti senza interessi (art. 15 della legge);
- 2°) ha, con decreto, dato in concessione all'Ente Nazionale Appalti Concessioni Opere Pubbliche (E.N.A.C.O.P.), i lavori da eseguire per l'attuazione di detto piano (art. 16 della legge); ha, altresì, devoluto al predetto Ente il compito di espletare e predisporre, d'intesa con il competente Ufficio del Genio Civile, le operazioni e gli atti necessari per la occupazione temporanea degli immobili e per l'espropriazione dei medesimi, compreso il pagamento per conto dell'Amministrazione statale concedente, delle indennità dovute ai proprietari (art. 6° del decreto).

Pertanto, qualora l'atto di cessione della striscia di area di mq. 42 circa di proprietà dell'Istituto dovesse, per ragioni